

società privata appartenente al capo del governo, configurando così una potenziale situazione di privilegio —:

se quanto detto in premessa relativamente all'accordo corrisponda al vero e se l'accordo costituisce un primo passo verso una collaborazione più allargata tra poste italiane e banca Mediolanum e se non ritiene che una materia di questa natura, che ha come oggetto gli interessi della azienda pubblica e della azienda del Capo del Governo non debba essere preliminarmente verificata sul piano della opportunità per una potenziale concorrenza di interessi. (5-02713)

* * *

DIFESA

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

nessuna azione è stata intrapresa dal Governo per porre rimedio ad una incresciosa situazione che vede coinvolti oltre 600 ufficiali del Ruolo speciale dell'Esercito fortemente penalizzati nel loro sviluppo di carriera e danneggiati dal punto di vista morale e materiale dall'atteggiamento ormai cronicamente omissivo della Direzione generale del personale militare che continua a respingere il riconoscimento e l'applicazione di una precisa norma di legge (articolo 39, comma 6, decreto legislativo 490/1997), a suo tempo varata dal legislatore proprio per sanare gravi sperequazioni determinatesi all'interno del ruolo;

negli ultimi due anni la situazione è divenuta deleteria per l'aumento esponenziale del contenzioso provocato dal perdurare delle inadempienze da parte della citata direzione generale che, ad avviso degli interpellanti, ha manifestato un at-

teggiamento che si è di fatto tradotto nella mancata applicazione del disposto normativo;

a causa di quelle cioè, quasi la metà degli ufficiali coinvolti, sobbarcandosi ingenti spese legali, ha dovuto ricorrere alla giustizia amministrativa per ottenere il riconoscimento di diritti che, invece, sono espressamente e direttamente garantiti da leggi vigenti;

dall'inizio del 2002 ad oggi, risultano essere state emesse dal TAR-Lazio ben dodici sentenze riguardanti complessivamente 262 ufficiali, tutte favorevoli ai ricorrenti e, tutte identiche fra loro nella declaratoria del diritto all'applicazione del medesimo richiamato articolo di legge sempre ignorato all'Amministrazione;

risulta illogico, irrazionale e contraddittorio il fatto che, a fronte delle dodici citate sentenze identiche, sette, riguardanti 168 ufficiali, siano definitivamente passate in giudicato mentre cinque, riguardanti gli altri 94 ufficiali, siano state inspiegabilmente impugnate dinnanzi al Consiglio di Stato;

il Ministro della difesa, per rispondere ai numerosi e svariati, passati e recenti, quesiti riguardanti tale anomala vicenda, ha sempre adottato il medesimo testo scritto in cui si rilevano elementi che dimostrano, ad avviso degli interpellanti, nell'ipotesi migliore, un'inattendibilità delle fonti tecniche disponibili;

da ultimo, in risposta all'interrogazione svolta presso la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, il Governo ha sostenuto, in particolare, che « per le altre 8 sentenze (anno 2003), tutte favorevoli agli interessati, è stato interposto gravame innanzi al Consiglio di Stato » e che « ...la stessa Avvocatura dello Stato ... ha formalizzato gli atti di appello dinnanzi al Consiglio di Stato »; ciò a quanto consta agli interpellanti, non corrisponde al vero, ma al contrario, ben quattro di quelle sentenze, riguardanti 80 ufficiali, non solo risultano mai appellate e, quindi, divenute esecutive dallo scorso mese di

luglio 2003, ma, addirittura, perdurando l'inadempienza da parte della Direzione generale del personale militare, è stato necessario, con inutili altre spese per i ricorrenti, avviare il procedimento per l'esecuzione coatta delle stesse con la prima udienza di ottemperanza svoltasi presso il TAR-Lazio in data 15 dicembre 2003;

inoltre, in occasione della medesima risposta, oltre alle appena citate gravi omissioni ed infondatezze, da un lato è stata chiamata inopinatamente in causa la responsabilità dell'Avvocatura dello Stato che « per disguidi » non avrebbe impugnato tre sentenze del 2002 e, dall'altro, per giustificare il contegno tenuto dall'Amministrazione, viene capziosamente richiamato un parere consultivo del 2000 del Consiglio di Stato che, invece, oggettivamente va interpretato nel senso opposto;

tale risposta del Governo, viziata da siffatte evidenti infondatezze, è, ad avviso degli interpellanti, profondamente offensiva dell'etica politica e della dignità del Parlamento;

non si comprende il motivo del comportamento da parte della Direzione generale del personale militare che ha provocato malcontento, demotivazione e danni economici per il personale interessato danneggiando, nel contempo, l'immagine di efficienza dell'Amministrazione oltre ad esporla ad onerosi provvedimenti esecutivi;

non è più tollerabile il protrarsi della situazione descritta che ha provocato disparità di trattamento, inerzie e discriminazioni che hanno portato oggi l'amministrazione ad essere sopraffatta dal contenzioso, essendo incapace di adottare provvedimenti, se non attraverso le ordinanze dell'autorità giudiziaria, circostanze queste, che sarebbero state evitate con una accorta e tempestiva applicazione delle norme;

non è, altresì, accettabile che, esclusivamente per effetto di tale modo di operare della Direzione generale del per-

sonale militare, soltanto alcuni dei moltissimi ufficiali interessati, cioè solo quelli che hanno potuto attivarsi rivolgendosi ai legali, possa ottenere finalmente il riconoscimento di diritti che il legislatore ha riservato a tutti mentre, invece, i molti altri rimasti in silenzio perché impegnati all'estero, distolti da ragioni di servizio ovvero per altri motivi debbano rimanere ingiustamente penalizzati;

le argomentazioni fin qui esposte non permettono più di poter confidare sull'autenticità di eventuali future spiegazioni del Governo sui motivi che hanno determinato la incresciosa situazione descritta;

le principali responsabilità sono, comunque, da ritenere a carico della Direzione generale del personale militare che, nella gestione del contenzioso ha sempre disatteso anche le norme richiamate dalle direttive DGPM/UCGA/NORM/143 del 27 novembre 2003 e DGPM/UCGA/25 dell'11 marzo 2003 —:

se non intenda:

a) accertare, attraverso l'ausilio di fonti certe e attendibili, l'attuale entità del contenzioso pendente presso la Direzione generale del personale militare e il suo sviluppo negli ultimi tre anni;

b) adottare iniziative volte a dare soluzione al contenzioso di cui in premessa, disponendo in particolare le corrette rideterminazioni dell'anzianità per tutti gli ufficiali del ruolo speciale dell'esercito che, scavalcati nel ruolo di appartenenza da colleghi con minore anzianità di grado, sono stati valutati e promossi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 490 del 1997;

c) avviare un'indagine amministrativa sullo svolgimento dell'intera vicenda narrata in premessa, al fine di verificare eventuali responsabilità di natura disciplinare, avendo cura di segnalare agli organi competenti l'eventuale sussistenza di danni erariali per l'amministrazione.

(2-01017)

« Molinari, Boccia ».

Interrogazione a risposta in Commissione:

MINNITI, RUZZANTE, PISA e PINOTTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

al personale militare giudicato inidoneo al servizio e collocato in aspettativa in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità contratta, superati i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore, non viene più corrisposto alcun trattamento economico;

con ciò si determinano situazioni insostenibili da parte degli interessati i cui effetti hanno un peso ingiustificato anche sulle loro famiglie;

appare opportuno quindi in attesa di una semplificazione dei procedimenti medico-legali connessi con il riordino della sanità militare o comunque da realizzare anche nell'attuale contesto, prevedere l'erogazione del trattamento stipendiale e degli altri assegni fissi e continuativi ridotti del 50 per cento, anche in deroga alle normative vigenti, fino al pronunciamento medico-legale da parte degli organi competenti —:

se il Ministro non ritenga possibile addivenire ad una soluzione in via amministrativa e in caso contrario non ritenga necessario adottare le opportune iniziative per intervenire sulla normativa vigente al fine di garantire un reddito minimo al personale che viene a trovarsi nelle condizioni indicate in premessa. (5-02712)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

BUONTEMPO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

con decorrenza 1° febbraio 2004, la compagnia aerea Alitalia spa ha deciso, in

modo unilaterale la riduzione delle commissioni d'agenzia dal 3 per cento all'1 per cento per i voli nazionali e dal 7 per cento all'1 per cento per i voli internazionali;

tutte le altre compagnie italiane ed europee, con la sola esclusione di Klm e Sas, hanno concordato commissioni agli agenti di viaggio che variano dal 4 per cento all'8 per cento;

il mercato inerente alle agenzie di viaggio interessa oltre 12.000 posti di lavoro e che le associazioni di categoria hanno annunciato, come azione di protesta, che fino al 31 gennaio 2004 non venderanno biglietti Alitalia —:

se i vertici della compagnia di bandiera abbiano considerato i danni economici derivanti dalle inevitabili proteste degli operatori;

quale sia la stima delle vendite tramite agenzia dopo il 1° febbraio 2004, considerato che le agenzie di viaggio avranno più convenienza nel vendere biglietti di altri vettori;

se tali operazioni non conducano l'Alitalia fuori del mercato nazionale ed internazionale, compromettendo un già difficile risanamento, in favore di una svendita mascherata da *holding*. (3-02912)

Interrogazione a risposta in Commissione:

GAMBINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

si segnalano nel riminese notevoli ed imprevisti ritardi nella erogazione dei rimborsi Irpef mediante conto fiscale dovuti a numerosi studi professionali;

la modalità di questo particolare rimborso, per ottenere il quale i professionisti sono tenuti ad assumersi idonee garanzie fidejussorie, è previsto per legge debba avvenire entro due mesi dall'inoltro della richiesta;